Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 maggio 1982** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 13 MAGGIO 1982:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **236.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metrica e ritmica greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **237.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in scienze statistiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria delle decisioni;

statistica matematica;

sociologia del lavoro e dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **238.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari gli insegnamenti di:

ecologia;

trattamento delle acque di approvigionamento e delle acque di rifiuto;

mutano la denominazione, rispettivamente in quella di:

inquinamento e depurazione dell'ambiente;

trattamento delle acque di rifiuto.

Nel medesimo art. 23 l'insegnamento complementare di « caratteri costruttivi e distributivi degli edifici » è soppresso ed è inserito il seguente nuovo insegnamento:

progetti edili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **239.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodologia e tecnica di scavo;

rilievo e analisi tecnica di monumenti antichi;

storia dell'urbanistica e dell'architettura antica;

letteratura teatrale italiana;

archeologia delle province romane;

archeologia tardo-antica;

archeologia e antichità anatoliche;

archeologia del vicino Oriente.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia morale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. **240.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti la attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici ed organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, allo atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere *c*) e *d*), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

Art. 3.

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

Art. 4.

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *d*), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo art. 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

Art. 6.

I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati, per quanto non previsto nel presente decreto, dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'art. 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa

alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti — già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B*) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

a) carriera direttiva . . . . . . n. 3;

b) carriera di concetto . . . . . n. 9;

c) carriera esecutiva - personale amministrativo . . . . n. 7;

d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici . . . . n. 4.

Ai fini dell'assegnazione del personale di cui al comma precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno banditi — anche in deroga alle norme di cui alla legge 11 luglio 1980, numero 312 — appositi concorsi le cui prove scritte si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di prestare servizio nella sede predetta per la durata di almeno cinque anni.

Il personale così assunto è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 8.

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale; sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

Art. 9.

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede;

b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa;

c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segretario il segretario della sezione stessa.

Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali ed alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

Art. 11.

Le sezioni giurisdizionali inizieranno il loro funzionamento il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'art. 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

Art. 12.

All'onere derivante per l'anno 1982 dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 550 milioni, in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1982.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il whisky irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 31 marzo 1972), con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per il whisky irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda;

Ritenuta la necessità di conformare il riconoscimento dei certificati al disposto dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dalle autorità doganali irlandesi sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti prodotte nella Repubblica d'Irlanda ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che i prodotti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che i prodotti non contengono alcool di sintesi e che, nel caso del whisky sono stati invecchiati almeno tre anni.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 10 febbraio 1972 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2319)

DECRETO 26 aprile 1982.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti provenienti dal Giappone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità giapponesi hanno comunicato che gli organismi abilitati a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte in Giappone sono gli uffici delle tasse del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dagli uffici delle tasse del Ministero delle finanze del Giappone sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti giapponesi ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti e che non contengono alcool di sintesi;

attestazione, nel caso del whisky e del rum puro, che tali prodotti sono stati invecchiati almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 26 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2320)

DECRETO 6 maggio 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Santa Marta, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Vista la sentenza in data 11 marzo 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Immobiliare Santa Marta, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Immobiliare Santa Marta, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare Santa Marta con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il prsente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2385)

DECRETO 6 maggio 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Figen, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Vista la sentenza in data 11 marzo 1982, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Figen, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a.

Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Figen, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Figen, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2386)

DECRETO 8 maggio 1982.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea dal 31 dicembre 1981 al 30 dicembre 1982.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1982 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 30 ottobre 1981;

Vista la « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 280 del 31 ottobre 1981 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 31 ottobre 1981 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1981 e fino al 30 dicembre 1982 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.299,75.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

(2387)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1982.

Regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;

Visto il regolamento per l'accertamento della inabilità ed invalidità deliberato in data 23 maggio 1981 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento per l'accertamento della inabilità ed invalidità deliberato in data 23 maggio 1981 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli ingegneri ed architetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI

Vista la legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;

Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima a norma del quale le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Atteso doversi provvedere al riguardo;

Delibera

di approvare l'accluso regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità.

La presente delibera sarà trasmessa ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro per l'approvazione.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il presidente della Cassa
MARINO

Il presidente dell'adunanza
MACELLAIO

Il segretario dell'adunanza
BERTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INABILITÀ E DELL'INVALIDITÀ (DELIBERATO DAL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI NELL'ADUNANZA DEL 23 MAGGIO 1981).

Art. 1.

Il professionista colpito da inabilità o invalidità, in possesso dei requisiti di iscrizione e contribuzione, deve produrre certificato medico riportante la natura dell'infermità, la data di insorgenza della stessa, la data dalla quale l'infermità ha causato:

ai fini della pensione di inabilità, la incapacità in modo permanente e totale all'esercizio della professione;

ai fini della pensione di invalidità, la riduzione in modo continuativo, a meno di un terzo, della capacità all'esercizio della professione.

Art. 2.

Di volta in volta, su richiesta della Cassa, un medico segnalato dall'ordine dei medici della provincia di residenza dell'interessato si pronuncia sulla inabilità o invalidità.

Art. 3.

In caso di pronuncia positiva la pratica deve essere sottoposta al giudizio di convalida di un sanitario di fiducia della Cassa, comunque entro novanta giorni.

Art. 4.

In caso di mancata convalida da parte del sanitario di fiducia della Cassa, la domanda di pensione è respinta dalla giunta esecutiva.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di reiezione della domanda, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto di tre medici iscritti nell'albo professionale, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'interessato medesimo risiede.

Art. 6.

Qualora si proceda alla costituzione di collegio medico che non dia luogo a riconoscimento della inabilità o invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 7.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Art. 8.

Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato di inabilità possono essere disposte, in qualsiasi momento, entro i dieci anni dalla concessione della pensione.

Art. 9.

Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato di invalidità, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, sono disposte ogni tre anni dalla data della prima liquidazione della pensione.

La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

Art. 10.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato di inabilità o di invalidità che non si presti alla revisione.

Art. 11.

Le revisioni sono effettuate con la procedura di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

(2321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Giovedì 29 aprile 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rodolfo C. Luchetta, ambasciatore della Repubblica Argentina, il quale gli ha presentato le lettere con lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 29 aprile 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Taysir Alaedin Toukan, ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 29 aprile 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Mounkeila Arouna, ambasciatore della Repubblica del Niger il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2246)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica unita del Camerun ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1982, registro n. 6 Esteri, foglio n. 117, il Governo della Repubblica unita del Camerun è stato autorizzato ad acquistare un compendio immobiliare sito in Roma, via della Camilluccia n. 495, al prezzo di L. 2.200.000.000.

(2166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2351)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di beni ubicati nella regione Abruzzo appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Giulianova e Sulmona dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(2305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1270,55	1270,55	1270,65	1270,55	1270,50	—	1270,45	1270,55	1270,55	1270,55
Dollaro canadese	1039,65	1039,65	1040 —	1039,65	1039 —	—	1039,75	1039,65	1039,65	1039,65
Marco germanico	555,85	555,85	555,75	555,85	556 —	—	556,05	555,85	555,85	555,85
Fiorino olandese	500,33	500,33	500,50	500,33	501 —	—	500,43	500,33	500,33	500,35
Franco belga	29,488	29,488	29,50	29,488	29,45	—	29,492	29,488	29,488	29,50
Franco francese	213,40	213,40	213,20	213,40	213,20	—	213,40	213,40	213,40	213,40
Lira sterlina	2333,10	2333,10	2334 —	2333,10	2332 —	—	2334 —	2333,10	2333,10	2333,10
Lira irlandese	1924,90	1924,90	1924 —	1924,90	1922 —	—	1922 —	1924,90	1924,90	—
Corona danese	164,32	164,32	164,50	164,32	164 —	—	164,38	164,32	164,32	164,35
Corona norvegese	214,73	214,73	214,90	214,73	215 —	—	214,80	214,73	214,73	214,75
Corona svedese	222,21	222,21	222,20	222,21	222 —	—	222,15	222,21	222,21	222,20
Franco svizzero	668,61	668,61	669,75	668,61	670 —	—	669,30	668,61	668,61	668,60
Scellino austriaco	78,875	78,875	78,90	78,875	79 —	—	78,93	78,875	78,875	78,87
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,30	18,20	18,20	—	18,50	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	12,456	12,456	12,49	12,456	12,45	—	12,461	12,456	12,456	12,45
Yen giapponese	5,452	5,452	5,47	5,452	5,50	—	5,452	5,452	5,452	5,45
E.C.U.	1326,69	1326,69	—	1326,69	—	—	1326,69	1326,69	1326,69	—

Media dei titoli del 10 maggio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,975
» 5,50 % » » 1968-83	91,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,200
» 6 % » » 1970-85	80,625
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,800
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
» » » » 1- 8-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,675
» » » » 1-10-1981/83	99,300
» » » » 1-11-1981/83	99,200
» » » » 1- 3-1981/84	99,250
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	99,400
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	90,225
» » » 12 % 1- 1-1984	88,625
» » » 12 % 1- 4-1984	87,275
» » » 12 % 1-10-1984	85,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi med del 10 maggio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1270,50
Dollaro canadese	1039,70
Marco germanico	555,95
Fiorino olandese	500,38
Franco belga	29,49
Franco francese	213,40
Lira sterlina	2333,55
Lira irlandese	1923,45
Corona danese	164,35
Corona norvegese	214,765
Corona svedese	222,18
Franco svizzero	668,955
Scellino austriaco	78,902
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	12,458
Yen giapponese	5,452
E.C.U.	1326,69

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 5 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.9.11 (scadenza 4 giugno 1982):

bando di concorso a ventidue borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 203.10.19 (scadenza 4 giugno 1982):

bando di concorso a quattordici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando n. 219.14 (scadenza 4 giugno 1982):

n. 6 borse di studio offerte dal Public Health Service del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti d'America - Anno accademico 1983-1984.

Bando n. 223.1 (scadenza 4 giugno 1982):

premio d'ingegneria « Fratelli Medici ».

(2247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centotrentadue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centotrentadue posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti cinque):

gruppo n. 1	posti 1
gruppo n. 2	» 1
gruppo n. 6	» 1
gruppo n. 10	» 1
gruppo n. 13	» 1

Facoltà di scienze politiche (posti quattro):

gruppo n. 3	posti 1
gruppo n. 16	» 1
gruppo n. 18	» 1
gruppo n. 20	» 1

Facoltà di economia e commercio (posti quattordici):

gruppo n. 4	posti 2
gruppo n. 20	» 3
gruppo n. 21	» 4
gruppo n. 22	» 3
gruppo n. 36	» 1
gruppo n. 142	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti quindici):

gruppo n. 16	posti 1
gruppo n. 23	» 1
gruppo n. 37	» 2
gruppo n. 39	» 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 44	» 1
gruppo n. 46	» 1
gruppo n. 47	» 1
gruppo n. 50	» 1
gruppo n. 51	» 2
gruppo n. 52	posti 1
gruppo n. 56	» 1
gruppo n. 57	» 1

Facoltà di magistero (posti due):

gruppo n. 51	posti 1
gruppo n. 53	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti quindici):

gruppo n. 60	posti 1
gruppo n. 61	» 1
gruppo n. 63	» 1
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 1
gruppo n. 66	» 1
gruppo n. 67	» 4
gruppo n. 68	» 1
gruppo n. 69	» 1
gruppo n. 70	» 2
gruppo n. 71	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti diciannove):

gruppo n. 74	posti 2
gruppo n. 75	» 1
gruppo n. 76	» 2
gruppo n. 77	» 3
gruppo n. 78	» 1
gruppo n. 79	» 2
gruppo n. 84	» 1
gruppo n. 85	» 1
gruppo n. 85 *bis*	» 2
gruppo n. 86	» 1
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 89	» 1
gruppo n. 92	» 1

Facoltà di ingegneria (posti trentadue):

gruppo n. 84	posti 1
gruppo n. 85	» 1
gruppo n. 90	» 2
gruppo n. 101	» 1
gruppo n. 102	» 1
gruppo n. 103	» 1
gruppo n. 104	» 1
gruppo n. 106	» 2
gruppo n. 107	» 1
gruppo n. 111	» 2
gruppo n. 112	» 1
gruppo n. 114	» 2
gruppo n. 115	» 2
gruppo n. 116	» 1
gruppo n. 117	» 1
gruppo n. 121	» 3
gruppo n. 123	» 1
gruppo n. 124	» 1
gruppo n. 126	» 2
gruppo n. 127	» 1
gruppo n. 130	» 1
gruppo n. 132	» 2
gruppo n. 134	» 1

Facoltà di chimica industriale (posti nove):

gruppo n. 81	posti 3
gruppo n. 82	» 1
gruppo n. 83	» 1
gruppo n. 84	» 3
gruppo n. 129	» 1

Facoltà di farmacia (posti quattro):

gruppo n. 76	posti 1
gruppo n. 84	» 1
gruppo n. 94	» 1
gruppo n. 98	» 1

Facoltà di agraria (posti sette):

gruppo n. 142	posti 2
gruppo n. 143	» 1
gruppo n. 144	» 1

gruppo n. 145 . . . . posti 1
gruppo n. 146 . . . . » 1
gruppo n. 147 . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria (posti sei):

gruppo n. 148 . . posti 2
gruppo n. 149 . . » 1
gruppo n. 151 . » 2
gruppo n. 152 . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università di Bologna.

(2368)

Concorso a ottanta posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ottanta posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti due):

gruppo di discipline n. 1 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 8 . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti sei):

gruppo di discipline n. 4 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 18 . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 20 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 36 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 51 . . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti otto):

gruppo di discipline n. 1 . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 20 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 21 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 22 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 93 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 142 . . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti sette):

gruppo di discipline n. 16 . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 28 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 34 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 46 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 47 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 51 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 56 . . . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti due):

gruppo di discipline n. 36 . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 53 . . . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti tre):

gruppo di discipline n. 61 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 65 . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti quattro):

gruppo di discipline n. 84 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 94 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 95 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 96 . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti venti):

gruppo di discipline n. 73 . . posti 1
gruppo di discipline n. 74 . » 1
gruppo di discipline n. 78 . . » 1
gruppo di discipline n. 79 . » 2
gruppo di discipline n. 81 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 82 . . » 2
gruppo di discipline n. 83 . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 85 . . . . posti 3
gruppo di discipline n. 85-*bis* . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 86 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 87 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 92 . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti ventitre):

gruppo di discipline n. 89 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 90 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 99 . . . . » 2
gruppo di discipline n. 101 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 102 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 103 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 104 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 106 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 107 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 112 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 114 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 115 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 117 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 124 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 126 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 127 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 130 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 132 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 141 . . . . . . » 1

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (posti cinque):

gruppo di discipline n. 37 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 39 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 44 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 46 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 47 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, ripartizione personale docente, Trieste, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Trieste.

(2369)

Concorso a ottantasette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ottantasette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti due):

gruppo n. 9 . . . . posti 1
gruppo n. 10 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti sette):

gruppo n. 2 . . . . posti 1
gruppo n. 20 . . . . » 1
gruppo n. 21 . . . . » 3
gruppo n. 22 . . . . » 1
gruppo n. 93 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti otto):

gruppo n. 16 . . . . posti 1
gruppo n. 23 . . . . » 1
gruppo n. 27 . . . . » 1
gruppo n. 29 . . . . » 1
gruppo n. 36 . . . . » 1
gruppo n. 45 . . . . » 1
gruppo n. 49 . . . . » 1
gruppo n. 51 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti sei):

gruppo n. 64 . . . . posti 1
gruppo n. 65 . . . . » 1
gruppo n. 68 . . . . » 1
gruppo n. 69 . . . . » 1
gruppo n. 70 . . . . » 1
gruppo n . 71 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti venti):

gruppo n. 74 . . . . posti 1
gruppo n. 75 . . . . » 1
gruppo n. 76 . . . . » 1
gruppo n 77 . . . . » 2
gruppo n. 79 . . . . » 1
gruppo n. 81 . . . . » 2
gruppo n. 82 . . . . » 1
gruppo n. 84 . . . . » 1
gruppo n. 85 . . . . » 2
gruppo n. 86 . . » 1
gruppo n. 89 . . » 1
gruppo n. 90 . . . » 1
gruppo n. 92-*bis* . » 4
gruppo n. 93 . . . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti tre):

gruppo n. 68 . . . . posti 1
gruppo n. 94 . . . . » 2

Facoltà di ingegneria (posti ventitre):

gruppo n. 91 . posti 1
gruppo n. 100 . . . . » 1
gruppo n. 103 . . . . . . » 1
gruppo n. 104 . . . . » 1
gruppo n. 106 . . . » 1
gruppo n. 108 . . . . . » 2
gruppo n. 110 . . . . » 2
gruppo n. 112 . . . . » 1
gruppo n. 114 . . . . » 2
gruppo n. 115 . . . . » 1
gruppo n. 116 . . . . . . » 1
gruppo n. 118 . . . . . » 1
gruppo n. 121 . . . . . . » 1
gruppo n. 126 . . . . . » 2
gruppo n. 127 . . . . » 2
gruppo n. 129 . . . . » 1
gruppo n. 132 . . . . » 1
gruppo n. 134 . . . . . . » 1

Facoltà di agraria (posti cinque):

gruppo n. 143 . . . . . posti 2
gruppo n. 146 . . . . . » 3

Facoltà di medicina veterinaria (posti otto):

gruppo n. 147 . . . . . . posti 1
gruppo n. 148 . . . . » 3
gruppo n. 149 . . . . . » 1
gruppo n. 150 . . . . . » 2
gruppo n. 152 . . . . » 1

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti due):

gruppo n. 38 . . . . posti 1
gruppo n. 48 . . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti tre):

gruppo n. 14 . . . . posti 1
gruppo n. 18 . . . . » 1
gruppo n. 54 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, lungarno Pacinotti, 44, Pisa, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Pisa.

(2396)

Concorso a quaranta posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quaranta posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di farmacia (posti cinque):

gruppo n. 70 . . . . posti 1
gruppo n. 82 . . . . » 1
gruppo n. 94 . . . . » 2
gruppo n. 96 . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza (posti quattro):

gruppo n. 9 . . . . posti 1
gruppo n. 12 . . . . » 1
gruppo n. 17 . . . . » 1
gruppo n. 20 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti cinque):

gruppo n. 23 . . . . posti 1
gruppo n. 24 . . . . » 1
gruppo n. 32 . . . . » 1
gruppo n. 34 . . . . » 1
gruppo n. 51 . . . . » 1

Facoltà di magistero (posti quattro):

gruppo n. 16 . . . . posti 1
gruppo n. 40 . . . . » 1
gruppo n. 53 . . . . » 1
gruppo n. 55 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti cinque):

gruppo n. 65 . . . . posti 1
gruppo n. 67 . . . . » 2
gruppo n. 70 . . . . » 1
gruppo n. 71 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti sette):

gruppo n. 73 . . . . posti 1
gruppo n. 74 . . . . » 1
gruppo n. 75 . . . . » 1
gruppo n. 76 . . . . » 1
gruppo n. 77 . . . . » 1
gruppo n. 82 . . . . » 1
gruppo n. 89 . . . . » 1

Facoltà di scienze economiche e bancarie (posti dieci):

gruppo n. 4 . . . . posti 1
gruppo n. 20 . . . . » 3
gruppo n. 21 . . . . » 4
gruppo n. 22 . . . . » 1
gruppo n. 142 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Siena.

(2395)

Concorso a trentanove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentanove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti tre):

gruppo n. 5 . . . . posti 1
gruppo n. 9 . . . . » 1
gruppo n. 11 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti sette):

gruppo n. 16 . . . . posti 1
gruppo n. 20 . . . . » 3
gruppo n. 21 . . . . » 3

Facoltà di medicina e chirurgia (posti sei):

gruppo n. 60 . . . . posti 1
gruppo n. 64 . . . . » 1
gruppo n. 65 . . . . » 1
gruppo n. 69 . . . . » 1
gruppo n. 70 . . . . » 1
gruppo n. 71 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti diciannove):

gruppo n. 73 . . . . posti 1
gruppo n. 74 . . . . » 1
gruppo n. 75 . . . . » 1
gruppo n. 77 . . . . » 2
gruppo n. 78 . . . . » 1
gruppo n. 79 . . . . » 1
gruppo n. 81 . . . . » 2
gruppo n. 82 . . . . » 2
gruppo n. 85 . . . . » 1
gruppo n. 87 . . . . » 3
gruppo n. 89 . . . . » 1
gruppo n. 90 . . . . » 1
gruppo n. 91 . . . . » 1
gruppo n. 141 . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti quattro):

gruppo n. 94 . . . . posti 3
gruppo n. 95 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena - Ufficio personale 1° - 41100 Modena, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Modena.

(2394)

Concorso a tredici posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tredici posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti tre):

gruppo n. 82 . . . . posti 1
gruppo n. 142 . . . . » 1
gruppo n. 147 . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti cinque):

gruppo n. 103 . . . . posti 1
gruppo n. 105 . . . . » 1
gruppo n. 117 . . . . » 1
gruppo n. 119 . . . . » 1
gruppo n. 132 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti uno):

gruppo n. 44 . . . . posti 1

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti due):

gruppo n. 39 . . . . posti 1
gruppo n. 48 . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti due):

gruppo n. 92-*bis* . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale docente, via Antonini n. 8, 33100 Udine, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Udine.

(2370)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli e per esami, a due posti di ispettore nella carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva - ruolo tecnico, del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 5, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1981, un concorso, per titoli ed esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva;

Tenute presenti le diminuzioni di posti previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, livello VII.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Viale Asia, EUR - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quella di cui al successivo art. 6, lettera *b*);

9) la categoria, l'appartenenza alla quale dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma dell'art. 2 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *Prove obbligatorie*:

1) una prova scritta;

2) una prova pratica;

3) un colloquio.

B) *Prove facoltative*:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitatamente alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse, sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta, quella pratica e la prova facoltativa del concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile - Viale Asia, EUR, con inizio alle ore 8, nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e quella pratica nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione al colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nel colloquio.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nella prova scritta e in quella pratica e il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione del limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a suo carico.

I documenti di cui ai punti numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati utilmente collocati nella stessa graduatoria che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici militari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e delle idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4), del precedente articolo, dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1980, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo e da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 5.040.000 (corrispondente al livello VII iniziale) oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito il trattamento economico corrispondente (per classe o scatti) in conformità alle vigenti disposizioni.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Roma, addì 29 marzo 1982

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1982
Registro n. 2 Marina militare, foglio n. 255

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta
(durata massima 8 ore)

a) Architettura navale.

Prova pratica
(durata massima 8 ore)

b) Riproduzione grafica, di una struttura di scafo o di allestimento navale.

La commissione esaminatrice potrà consentire per la prova scritta e per la prova pratica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

Colloquio
(durata massima 1 ora)

Il colloquio verte sulla materia che è oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:
1) macchine marine;
2) nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali;
3) nozioni di estimo navale;
4) costruzione navale.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: 3 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prova di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

(2285)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione dell'Esercito, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione dell'Esercito, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già rinviata al 14 maggio 1982 con decreto ministeriale 27 febbraio 1982, è ulteriormente rinviata al 30 giugno 1982 ed avrà luogo in Roma, presso la scuola del genio, viale dell'Esercito, 121, con inizio alle ore 8,30.

(2393)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino n. 14 del 16 luglio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quaranta posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 13 del 25 settembre 1980.

(2287)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 36, IN SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Susa.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Susa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Susa (Torino).

(349/S)

PROVINCIA DI TRENTO

UNITÀ SANITARIA LOCALE DEL COMPRENSORIO « VALLE DELL'ADIGE », IN TRENTO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale per la seconda divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Trento.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale per la seconda divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Trento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. o all'assessorato alle attività sociali e provinciali in Trento.

(329/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 126 del 10 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Municipio di Piombino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore delle farmacie comunali.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 127 dell'11 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni del Lecchese - Unità socio-sanitaria locale n. 16, in Lecco: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

A.T.A.F. - Azienda trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per esami, a posti di conducente di linea (uomo/donna).

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 9.

Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STAMPERIA BRAILLE

Art. 1.

Le attività istruttorie, operative ed esecutive relative alla produzione e distribuzione di testi in Braille destinati a consentire ai non vedenti l'accesso all'informazione ed alla cultura, sono svolte dal dipartimento istruzione e cultura, che vi provvede nell'ambito della normativa prevista dalla legge 6 settembre 1973, n. 55, e dalla presente legge.

Art. 2.

In sede di prima attuazione, per l'attività tecnico operativa della stamperia è determinato il seguente contingente di personale, che viene portato in aumento della dotazione organica del ruolo unico regionale:

VI Livello:
istruttore tecnico-professionale . . . . posti 6

V Livello:
collaboratore tecnico . . . . posti 6
collaboratore amministrativo . . . . . . » 1

IV Livello:
operaio specializzato . . . . posti 1
dattilografo . . . . » 1

III Livello:
operaio qualificato . . . . posti 1

Totale . . . posti 16

Art. 3.

Il personale dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 26 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale, con deliberazione della giunta regionale da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di personale privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, l'inquadramento decorre dal 1° aprile 1979 ed è effettuato in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:

Posizione di provenienza al 31 marzo 1979	Livello e mansioni di inquadramento
Direttore	VIII - funzionario amm.vo
Elaboratore . .	VI - istruttore in materia di istruzione
Trascrittore-correttore, addetto stampa e confezionamento testi Braille	V - collaboratore tecnico
Impiegato amministrativo	V - collaboratore amm.vo

Art. 4.

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 marzo 1979, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della legge regionale n. 38/79, con riferimento alla data del 31 marzo 1979.

Titolo II

SCUOLA CANI GUIDA PER CIECHI

Art. 5.

Le attività istruttorie, operative ed esecutive della scuola cani guida per ciechi riguardano l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani guida per ciechi, nonché lo svolgimento di appositi corsi di istruzione per i non vedenti, finalizzati all'apprendimento del corretto utilizzo e della corretta tenuta del cane.

Tali attività sono svolte dal dipartimento sicurezza sociale che vi provvede nell'ambito della normativa prevista dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e dalla presente legge.

Art. 6.

In sede di prima attuazione, per l'attività della scuola è determinato il seguente contingente di personale, che viene portato in aumento della dotazione organica del ruolo unico regionale:

VI Livello:
istruttore amministrativo . . . . . . posti 2

V Livello:
collaboratore tecnico . . . . posti 13
collaboratore amministrativo . . . . . . » 1

IV Livello:
operaio specializzato . . . . posti 8

III Livello:
operaio qualificato . . . . posti 4

Totale . . . posti 28

Art. 7.

Il personale addetto alla scuola cani guida per ciechi, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 24 marzo 1979, n. 14, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con deliberazione della giunta regionale da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, in conformità alla seguente tabella di corrispondenza funzionale:

Posizione di provenienza al 31 gennaio 1981	Livello e mansioni di inquadramento
Assistente amministrativo . .	VI - istruttore amm.vo
Istruttore	V - collaboratore tecnico
Impiegato amministrativo . .	V - collaboratore amm.vo
Agente tecnico e funzioni ausiliarie	III - operaio qualificato

Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione dal 1° aprile 1979 fino alla predetta data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per il personale regionale, previsti dagli articoli 19 e 20, secondo comma, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11. La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 48 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Art. 9.

Alla copertura dei posti vacanti destinati alla stamperia Braille ed alla scuola cani guida, si provvede con le modalità e secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa per il personale regionale.

Art. 10.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'INADEL ed alla CPDEL.

Art. 11.

La spesa per il personale indicato dalla presente legge, prevista per il corrente anno in lire quattrocento milioni, è imputata al cap. 02000 del bilancio preventivo 1981, che presenta la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. **10.**

Proroga dei termini di presentazione dei programmi di intervento da parte dei consigli scolastici distrettuali. Legge regionale 19 giugno 1981, n. 53.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine indicato all'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1981 n. 53, per la presentazione dei programmi di intervento da parte dei consigli scolastici distrettuali, è prorogata, limitatamente all'anno 1982, al 30 aprile.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1982.

(1716)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982, n. **8.**

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui al titolo V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, come sostituito dalla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 9, relativo all'efficacia delle misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 febbraio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 gennaio 1982, prot. n. 21302/1039*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982, n. **9.**

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 11 febbraio 1980, n. 18, sono effettuati dalle commissioni di prima e di seconda istanza previste dalla presente legge e, per quanto in essa non disposto, secondo le vigenti leggi dello Stato.

Art. 2.

Commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

Le commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell'ambito di ciascuna USSL e sono nominate dal comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona.

Esse sono composte:

a) dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica dell'USSL o, per sua delega, da un medico del predetto servizio che la presiede;

b) da due medici dei quali uno specializzato in medicina del lavoro o in disciplina equipollente; uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina equipollente, scelti tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N. o, in mancanza, tra i docenti universitari di ruolo o tra i medici specialisti operanti nella USSL, in conformità all'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ex art. 48 della legge n. 833/78. La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Il comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente punto *b*); tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall'interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell'accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria e/o neurologia, ortopedia e/o fisiatria, medicina generale, oculistica, otorinolaringoiatria e/o audiologia, o discipline equipollenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del ruolo amministrativo in servizio presso la USSL, designato dal comitato di gestione.

Art. 3.

Modalità di funzionamento delle commissioni di prima istanza

Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui al precedente art. 1 devono essere presentate, in carta libera, dagli interessati alla commissione di prima istanza dell'USSL nel cui ambito essi hanno la residenza anagrafica, corredate da un certificato medico attestante la natura della infermità invalidante.

Le commissioni devono pronunciarsi su tali domande entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ovvero dal termine del periodo di osservazione previsto dal successivo art. 6, terzo comma.

In relazione al flusso delle domande, il comitato di gestione può nominare più commissioni fino ad un massimo di una commissione ogni 100 mila abitanti o frazione superiore a 50.000, stabilendone altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base.

La sede della commissione è stabilita dal comitato di gestione dell'ente responsabile; al fine di facilitare l'accesso da parte dell'utenza, il comitato di gestione può autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in sedi decentrate.

Entro dieci giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.

Art. 4.

Commissione di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La commissione di seconda istanza è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) un medico appartenente al ruolo del personale regionale di VIII livello o altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., che la presiede;

b) tre docenti universitari o primari di presidi ospedalieri multizonali, di cui uno specializzato in medicina del lavoro, uno in medicina legale e delle assicurazioni e uno in psichiatria e/o neurologia, o in discipline equipollenti.

La giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente punto *b*); tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall'interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell'accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopedia e/o fisiatria, medicina generale, oculistica, otorinolaringoiatria e/o audiologia, o discipline equipollenti. La rappresentanza dell'associazione di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato amministrativo regionale di livello non inferiore al settimo, designato dalla giunta regionale.

I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissioni di prima istanza.

La commissione si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.

Entro dieci giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all'interessato e alla competente commissione di prima istanza l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui l'invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro dieci giorni dal ricevimento, alla prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.

La commissione ha sede in Milano; la giunta regionale può tuttavia decidere la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l'ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più USSL.

Art. 5.

Norme comuni alle commissioni di prima e seconda istanza

Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2, secondo comma e 4, secondo comma, deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate all'organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvederà a sostituirlo con le stesse modalità.

Le commissioni di prima e di seconda istanza di cui alla presente legge durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro sessanta giorni dalla data della scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.

Ciascuna decisione delle commissioni è espressa a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti, compreso il membro chiamato a farne parte per integrazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni, ove lo ritengano necessario a causa della gravità della minorazione, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente la natura dell'invalidità.

La relativa decisione è comunque adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Art. 6.

Compiti delle commissioni

La commissione di prima istanza, previa verifica che la causa invalidante — di origine fisica, psichica o sensoriale — rientra nella propria sfera di competenza, accerta l'esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica a cura del Ministero della sanità.

La commissione svolge altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi della USSL e all'interessato al fine di tutelarne la salute e il recupero funzionale e sociale.

La valutazione dello stato di inabilità permanente e totale deve essere preceduta da approfonditi accertamenti diagnostici e, ove necessario, dopo adeguato periodo di osservazione.

In ogni caso per la valutazione definitiva dovrà essere rispettato il periodo massimo di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Utilizzo dei servizi dell'USSL

Le commissioni di cui al precedente art. 1, al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione, e di un corretto recupero funzionale

e sociale dell'interessato, possono consultare i competenti servizi della USSL o delle strutture convenzionate specializzate per la riabilitazione e richiedere ad esse accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.

Art. 8.

Collocamento obbligatorio al lavoro

L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 9.

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

Le commissioni di prima istanza trasmettono al comitato di gestione dell'ente responsabile i dati sull'attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame, secondo le modalità previste per il sistema informativo delle USSL.

Le associazioni di volontariato e di categoria e gli enti o istituti interessati alla gestione dei servizi a favore dei soggetti portatori di handicap possono chiedere al comitato di gestione le informazioni e i dati in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale.

Art. 10.

Aggiornamento dei componenti delle commissioni di prima e di seconda istanza

Al fine di favorire l'applicazione, da parte delle commissioni, di criteri uniformi di valutazione, la giunta regionale — d'intesa con le USSL e in collaborazione con le università — organizza incontri periodici fra i componenti delle commissioni

Art. 11.

Congedo straordinario per cure

L'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per cure, di cui all'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è rilasciata dal responsabile del competente servizio della USSL nel cui ambito territoriale risiede l'interessato.

Art. 12.

Contrassegno parcheggio a favore degli invalidi

Il competente servizio dell'USSL, provvede, su richiesta dell'interessato, a rilasciare la dichiarazione comprovante che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta dai comuni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 13.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare

I collegi medici indicati dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono nominati dal comitato di gestione degli enti responsabili degli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, 75 di cui all'allegato A, alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 e n. 36, sentiti i comitati di gestione delle altre USSL interessate.

Ciascun collegio è composto:

a) dal responsabile del servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della USSL o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;

b) da un medico designato dal datore di lavoro interessato.

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell'art. 20 della legge n. 482 del 2 aprile 1968.

Art. 14.

Ambiti territoriali dei collegi medici di cui al precedente art. 13

I collegi medici di cui all'articolo precedente operano nelle USSL di seguito elencate, con competenza estesa agli ambiti territoriali rispettivamente indicati:

USSL n. 29: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

USSL n. 51: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 51, 52, 53;

USSL n. 75: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

USSL n. 3: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

USSL n. 11: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80;

USSL n. 22: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 20, 21, 22, 23, 24;

USSL n. 41: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

USSL n. 47: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49, 50;

USSL n. 77: opera nell'ambito territoriale delle zone n. 77, 78, 79.

Art. 15.

Spese di funzionamento

Ai componenti degli organismi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13, ad eccezione per quest'ultimo, del medico designato dal datore di lavoro, viene corrisposto, se ed in quanto spettante ai sensi delle disposizioni e normative nazionali e regionali, un gettone di presenza per ogni riunione pari a quello previsto per i componenti dei comitati regionali di controllo dalla legislazione regionale vigente.

Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro ai sensi della lettera *b)* del precedente art. 13, primo comma, è a carico del datore di lavoro medesimo.

Nel caso di sedute effettuate in sedi decentrate sul territorio o di visite domiciliari, spetta ai componenti delle commissioni — ad eccezione del medico designato dal datore di lavoro nel collegio medico di cui al precedente art. 13 — il rimborso delle spese di trasporto, nella misura prevista per il personale di qualifica dirigenziale del servizio sanitario nazionale.

Gli oneri e i compensi di cui al presente articolo saranno a carico delle USSL per le commissioni di prima istanza e per i collegi di cui al precedente art. 13.

Gli stessi oneri relativi alla commissione di seconda istanza, faranno carico al bilancio regionale.

Art. 16.

Nomina delle commissioni

Gli organismi di cui agli articoli 2, 4 e 13 della presente legge devono essere nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Norma transitoria

Le commissioni attualmente operanti sul territorio lombardo ai sensi delle leggi numeri 118/71, e successive modificazioni, 382/70, 381/70, 482/68, art. 20, anche se scadute, proseguiranno la loro attività fino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.

Fino a quando non saranno nominati i responsabili di servizio, la presidenza delle commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo di cui all'art. 2, nonchè del collegio medico di cui all'art. 13 della presente legge, è attribuito al coordinatore sanitario della USSL o ad altro medico, suo delegato, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.

Art. 18.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 34 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 febbraio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 gennaio 1982, prot. n. 20802/1040*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché variazione della delimitazione territoriale della zona n. 75 - comune di Milano.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, ed a modifica di quanto previsto alla tabella *A*, allegata alla stessa legge, il territorio del comune di Milano è suddiviso in 20 zone coincidenti ciascuna con il territorio di una delle circoscrizioni amministrative, come determinate con delibera n. 3138 del 21 aprile 1975 del consiglio comunale di Milano, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

2. Nel caso di variazioni della delimitazione delle circoscrizioni amministrative, il consiglio regionale, con propria deliberazione, sentito il comune di Milano, modifica l'ambito territoriale delle zone di cui al primo comma, per adeguarlo alle intervenute variazioni.

3. L'ambito territoriale di ciascuna delle 20 zone è contraddistinto dallo stesso numero della circoscrizione amministrativa corrispondente, preceduto dal n. 75/.

Art. 2.

1. Dopo il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 5 aprile 1980 n. 35 è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio comunale disciplina altresì a norma del primo comma dell'art. 18 della presente legge l'esercizio delle funzioni ad esso spettanti come assemblea generale, anche al fine di assicurare il coordinamento con quelle delegate ai consigli circoscrizionali ».

Art. 3.

1. Nelle zone di cui all'art. 1 il consiglio comunale determina la composizione del comitato di gestione in un numero di membri variabile da nove a tredici secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 35/1980.

2. I componenti dei comitati di gestione sono eletti dal consiglio comunale e dai consigli circoscrizionali, con voto limitato a due terzi e arrotondati all'unità immediatamente superiore della frazione, e possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al consiglio comunale o ai consigli circoscrizionali, purchè siano iscritti nelle liste elettorali del comune e non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

3. Il consiglio comunale e i consigli circoscrizionali eleggono i membri dei comitati di gestione come segue:

nei comitati di gestione composti da nove membri, quattro sono eletti dal consiglio comunale e cinque dal consiglio circoscrizionale;

nei comitati di gestione composti da undici membri, cinque sono eletti dal consiglio comunale e sei dal consiglio circoscrizionale;

nei comitati di gestione composti da tredici membri, sei sono eletti dal consiglio comunale di Milano e sette dal consiglio circoscrizionale.

4. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un comitato di gestione.

Art. 4.

1. Ultimate le operazioni per le elezioni di tutti gli organi delle USSL relative alle zone di cui all'art. 1 della presente legge il sindaco del comune di Milano trasmette i relativi verbali al presidente della giunta regionale, che, entro trenta giorni, con propri decreti dichiara costituite le U.S.S.L. e provvede al trasferimento alle stesse delle funzioni già attribuite alla U.S.S.L. n. 75.

2. *Alla data di entrata in vigore di tali decreti, la* U.S.S.L. n. 75 ed i relativi organi di gestione cessano di funzionare.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 5.

1. L'assemblea elegge nel proprio seno un comitato di coordinamento di cinque membri con un presidente, un vice presidente e tre consiglieri di cui due della minoranza con il compito di curare l'istruttoria degli atti di competenza dell'assemblea al fine di garantire l'omogeneità di indirizzo e di intervento sanitario, nonchè l'uniformità della programmazione nell'ambito della intera circoscrizione del comune di Milano.

2. Alle esigenze di segreteria del comitato si provvede nell'ambito delle strutture destinate dal regolamento al servizio dell'assemblea.

3. L'assemblea della U.S.S.L. può prevedere l'erogazione ai componenti del comitato di coordinamento di una indennità. Tale indennità non deve in ogni caso superare le indennità spettanti al sindaco e agli assessori di comuni con popolazione oltre i 500 mila abitanti.

Art. 6.

1. L'individuazione del personale da assegnare alle singole U.S.S.L. costituite ai sensi della presente legge è effettuata, entro la data prevista dal secondo comma del precedente art 4, dall'assemblea generale di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 modificato dall'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1981 n. 6 dall'art. 26 della predetta legge 39/80 e sulla scorta dei provvedimenti di assegnazione provvisoria già adottata dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Relativamente al personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora formato oggetto di deliberazione regionale di assegnazione provvisoria, il provvedimento di individuazione è adottato sulla scorta degli elenchi del personale degli enti di provenienza.

3. I provvedimenti di individuazione di cui al presente articolo, da effettuarsi mediante compilazione dell'apposito elenco conforme allo schema di cui all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75 e senza l'osservanza delle procedure di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della predetta legge n. 75/80, sono inviate entro dieci giorni dalla loro esecutività alla giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 75/80.

Art. 7.

1. L'assemblea generale detta norme regolamentari, in materia di mobilità del personale assegnato alle singole U.S.S.L., sentiti gli organi di gestione delle U.S.S.L. medesime nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli accordi nazionali di lavoro.

2. L'assemblea generale altresì, su indicazioni dei competenti comitati di gestione nonchè sulla base dei dati rimessi dagli stessi, provvede alla unificazione, in tutto o in parte, di elaborazioni anche delle contabilità stipendiali pertinenti al personale appartenente agli organici delle U.S.S.L. costituite nelle zone di cui al precedente art. 1 e da esse dipendente.

Art. 8.

1. La Regione assegna in sede di riparto del fondo sanitario regionale all'ente responsabile lo stanziamento complessivo per le U.S.S.L. di cui alle zone previste al precedente art. 1.

2. L'assemblea generale provvede al riparto dei fondi tra le U.S.S.L. sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 9.

1. La elezione dei membri dei comitati di gestione previsti dalla presente legge dovrà essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore; tali comitati hanno la durata in carica prevista dall'art. 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 febbraio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1982 prot. n. 20802/1075*).

(1361)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821300)